

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (805-B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Bertani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . Pag. 244, 245, 249 e *passim*  
ANSELMI Tina, ministro del lavoro e della previdenza sociale . . . . . 250, 251  
CODAZZI Alessandra (DC) . . . . . 245, 249  
COLOMBO Vittorino (DC) 246, 247, 248 e *passim*

COPPO (DC) . . . . . Pag. 248, 251  
FERRALASCO (PSI) . . . . . 247, 248  
GAROLI (PCI) . . . . . 248, 250  
LUCCHI Giovanna (PCI), relatore alla Commissione . . . . . 244, 251  
MANENTE COMUNALE (DC) . . . . . 246  
VINAY (Sin. Ind.) . . . . . 248

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

DALLE MURA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro » (805-B), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana ed altri; Rosolen Angela Maria ed altri; Ber-

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

**tani Eletta ed altri; Lodolini Francesca ed altri; Roberti ed altri; Quarenghi Vittoria ed altri; Belussi Ernesta ed altri; Casadei Amelia ed altri; Massari; Magnani Noya Maria ed altri; Romita ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro », testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri Seroni Adriana, Di Giulio, Malagugini, Iotti Leonilde, Lodi Faustini Fustini Adriana, Colonna, Abbiati Dolores, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Belardi Merlo Eriase, Bernini Lavezzo Ivana, Bertani Eletta, Bianchi Beretta Romana, Bosi Maramotti Giovanna, Bottari Angela Maria, Branciforti Rosanna, Carloni Andreucci Maria Teresa, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Ciai Trivelli Anna Maria, Cocco Maria, Codrignani Giancarla, Conchiglia Calasso Cristina, Corradi Nadia, Giovagnoli Angela, Granati Caruso Maria Teresa, Lodolini Francesca, Marchi Dascola Enza, Milano De Paoli Vanda, Nespolo Carla Federica, Pagliai Morena Amabile, Papa De Santis Cristina, Pecchia Tornati Maria Augusta, Pellegatta Maria Agostina, Riga Grazia, Rosolen Angela Maria, Salvato Ersilia, Sbriziolo De Felice Eirene, Scaramucci Guaitini Alba, Sarri Trabujo Milena, Vaccaro Melucco Alessandra, Vagli Maura; Rosolen Angela Maria, Gramegna, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Bottari Angela Maria, Furia, Riga Grazia; Bertani Eletta, Fabbri Seroni Adriana, Lodi Faustini Fustini Adriana, Fracchia, Pochetti, Gramegna, Colonna, Belardi Merlo Eriase, Lodolini Francesca, Rosolen Angela Maria, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia; Lodolini Francesca, Gramegna, Angius, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Facchini, Fortunato, Furia, Miceli Vincenzo, Migliorini, Napolitano, Noberasco, Pochetti, Ramella, Rosolen Angela Maria, Zoppetti; Roberti, Palomby Adriana, Borromeo D'Adda; Quarenghi Vittoria,

Belussi Ernesta, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cavigliasso Paola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Brocca, Portatadino, Casati, Forni, Lombardo, Carlotto; Belussi Ernesta, Casadei Amelia, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Brocca, Portatadino, Casati, Lombardo, Carlotto; Casadei Amelia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Quarenghi Vittoria, Buro Maria Luigia, Boffardi Ines, Cavigliasso Paola, Belussi Ernesta, Brocca, Portatadino, Casati, Forni, Lombardo, Carlotto, Meneghetti; Massari; Magnani Noya Maria, Craxi, Balzamo, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti, Ferri, Giovanardi, Novellini, Saladino, Salvatore, Accame, Aniasi, Arfè, Ballardini, Bartocci, Battino-Vittorelli, Bertoldi, Caldoro, Capria, Castiglione, Cicchitto, Cresco, De Martino, De Michelis, Ferrari Marte, Fortuna, Frasca, Froio, Gatto, Labriola, Lauricella, Lenoci, Lezzi, Lombardi, Manca, Mancini Giacomo, Mariotti, Mondino, Monsellato, Moro Dino, Mosca, Pertini, Principe, Quaranta, Querci, Savoldi, Servadei, Signorile, Testa, Tiraboschi, Tocco, Venturini, Vineis, Zagari, Zuccalà; Romita, Vizini, Di Giesi, Scovacricchi.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato deve discutere e deliberare soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Lucchi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**L U C C H I G I O V A N N A**, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, è il caso di osservare che l'iter di questo disegno di legge, approvato dal Senato e pervenutoci modificato dalla Camera si è rivelato più lungo e più faticoso del previsto. Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1977, modificato dal Senato nella seduta del 13 ottobre, torna

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

ora a noi modificato dalla Commissione lavoro dalla Camera nella seduta del 17 novembre. L'altro ramo del Parlamento ha accolto tutte le modifiche approvate dal Senato, tranne quella da noi apportata all'ultimo comma dell'articolo 1. Con tale comma si era voluto estendere anche ai sindacati la facoltà d'intervenire, oltre che nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, anche in altre attività nelle quali l'assunzione, in base al sesso, non costituisse discriminazione.

Il Senato aveva approvato il seguente testo: « Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo e per altre attività previste dai contratti collettivi quando sia richiesto dalla natura del lavoro o della prestazione ».

La Camera dei deputati propone ora la seguente formulazione: « Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione ».

La Camera, dunque, torna a proporre la propria originaria formulazione sulla base del parere della 1<sup>a</sup> Commissione di quel ramo del Parlamento, la quale ha sottolineato l'illegittimità costituzionale dell'intervento dei sindacati in materia di parità e di uguaglianza fra i sessi (articolo 3 della Costituzione). A questo punto la domanda è: che cosa fare? A mio giudizio la materia del contendere non è così importante ai fini dell'« economia » della legge (pur rendendomi conto delle perplessità e delle riserve che si possono avere) da giustificare un ulteriore rinvio. Si tratta di una legge che l'intero Parlamento ha giudicato importante e positiva in via di principio e utile soprattutto in questo momento in cui assistiamo ad un vero e proprio attacco alla manodopera femminile. La legge va, quindi, giudicata nel suo complesso e, soprattutto, dobbiamo tener conto delle legittime aspettative delle donne e, pertanto, invito la Commissione ad approvare in via definitiva il disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Comunico che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso ieri parere favorevole sul disegno di legge. Di chiaro aperta la discussione generale.

**CODAZZI ALESSANDRA.** Anche io, come già la collega Lucchi, vorrei far notare l'iter piuttosto lungo di questo disegno di legge e come il dibattito nell'altro ramo del Parlamento si sia incentrato proprio sull'articolo 1 che, senza dubbio, è quello politicamente più rilevante, nel senso che crea le condizioni perchè le donne siano considerate forza lavoro senza discriminazioni. Però desidero far rilevare come il ritocco apportato dalla Camera all'ultimo comma dell'articolo 1 costituisca, per tutti noi che cosa a lungo abbiamo cercato di introdurre elementi di chiarezza, un motivo di perplessità. Noi ci eravamo preoccupati di modificare l'articolo 1 approvato dalla Camera in modo tale da non consentire il contrario di quello che, appunto, l'articolo vuole, in modo da impedire cioè la sostituzione, sempre possibile, di uomini a donne; a questo proposito abbiamo fatto anche delle osservazioni in merito alle occasioni concrete (ristrutturazioni, riorganizzazione del lavoro, ad esempio) che possono consentire queste manovre. Siamo pertanto veramente dispiaciuti del fatto che si sia ritenuto opportuno emendare ancora l'articolo 1 non soltanto nel testo da noi approvato, ma anche rispetto al primitivo testo approvato dalla Camera, cosa che, probabilmente, non è del tutto in linea con l'articolo 70 del Regolamento della Camera. Ci troviamo, quindi, di fronte a un nuovo testo in merito al quale non possiamo non rilevare — e io lo faccio con forza — la gravità di aver voluto escludere i sindacati rispetto alla possibilità di intervenire nella dialettica fra collocatore, padronato e lavoratori al momento dell'assunzione. Questa dizione, a mio giudizio, è aggravata ulteriormente dai diversi attacchi che oggi si portano, da più parti, ai sindacati.

Detto questo, mi sembra anche di dover sottolineare come sia necessario porci il problema della definitiva approvazione del provvedimento con molto senso di responsabili-

tà e considerare come esso, specie negli articoli 1 e 4, sia molto atteso dalle lavoratrici. Questa consapevolezza ci deriva dal numero di sollecitazioni che ci pervengono, da ogni parte d'Italia, da donne di ogni estrazione sociale.

**MANENTE COMUNALE.** Signor Presidente, mi rendo anche io conto che questo disegno di legge ha suscitato tante attese e ha avuto un *iter* notevolmente laborioso; però dobbiamo anche dire che proprio la Commissione lavoro del Senato ha dato un correttivo a un disegno di legge che, così come si presentava, non solo avrebbe fatto sorgere un contenzioso eccezionale, ma avrebbe contribuito a far capire che questa legge serviva poco alle donne e molto a togliere alle stesse quei diritti che avevano conquistato.

L'articolo 1, modificato dalla Camera, mi pare che nella sua nuova formulazione sia anche pleonastico, oltre a non rispecchiare quello che è l'interesse della legge, cioè dare alla donna l'effettiva parità.

Nè può la Commissione condividere quanto sostenuto dalla Commissione affari costituzionali della Camera in ordine ad una presunta violazione della Costituzione, perchè il riservare alla contrattazione collettiva l'individuazione dei settori nei quali non deve esserci discriminazione oppure dei settori nei quali la donna certamente non può essere assoggettata ad un tipo di lavoro che ad essa non si confà, era un traguardo veramente importante che si voleva conseguire.

Adesso, invece, con la formulazione introdotta dalla Camera « quando ciò sia essenziale... » non si sa chi debba stabilire se la prestazione femminile sia essenziale o meno alla natura del lavoro, se la donna debba o meno partecipare a quel tipo di lavoro.

Con questa normativa sarebbe come dire che potremmo tranquillamente avviare le donne al lavoro nelle miniere della Sardegna! Questa è la legge che si vuole che venga approvata! Se vogliamo agire nell'interesse della donna, dobbiamo realizzare una legge che serva alla donna, non una legge che escluda la donna dalle attività lavorative riservan-

dole soltanto quelle proprie alla sua natura femminile.

Per tali ragioni propongo (e mi riservo di trasformare questa proposta in emendamento) che l'articolo 1 finisca con le parole: « della moda, dell'arte e dello spettacolo ».

**COLOMBO VITTORINO.** Signor Presidente mi associo alle considerazioni del collega Manente Comunale nel ritenere che il testo del disegno di legge, modificato dalla Camera, peggiori un aspetto veramente importante di esso. Indubbiamente, introdurre un principio di tanta forza innovatrice con una rigidità, quale risulta dalla stesura del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, non può che creare situazioni di grave difficoltà che, a mio giudizio, si ritorceranno in danno delle donne che, viceversa, con questo provvedimento dovrebbero conseguire un ulteriore avanzamento in direzione di una totale parificazione. Nè vale dire, a mio giudizio, che la modifica introdotta dal Senato urtava contro principi costituzionali: non vedo come il rinvio alla contrattazione potesse essere incostituzionale quando esso, anche nel testo della Camera, viene conservato per la definizione, determinazione e individuazione dei lavori particolarmente pesanti. Se un'individuazione di questo tipo, e quindi la conseguente possibilità di deroga, può essere lasciata alla contrattazione collettiva, si potrà eventualmente valutare l'opportunità di introdurre principi ispiratori o apporre limiti alla facoltà di contrattazione, ma non si vede come il principio del rinvio alla contrattazione in sé possa essere tacciato di incostituzionalità. Allo stato delle cose le deroghe potranno essere fatte attraverso i contratti solo per i lavori particolarmente pesanti, oppure esclusivamente nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo. A seguito pertanto dell'approvazione di questo disegno di legge, gli uffici di collocamento, in ogni altro caso — all'infuori di quelli di richiesta di assunzione nominativa prevista dalla legge — potranno indifferentemente avviare alle aziende uomini o donne e l'azienda sarà tenuta all'assunzione. Questo, ritengo, costituirà un'ul-

teriore remora per l'assorbimento di personale in un momento in cui viceversa vi sono necessità esattamente contrarie. Per questa convinzione, sulla quale non sto certamente a dilungarmi, anche perchè su tali argomenti abbiamo ampiamente discusso in sede di prima lettura, presento un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del seguente tenore:

« L'Ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare assunzioni di personale appartenente a un determinato sesso quando, su richiesta congiunta delle organizzazioni provinciali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori, ne accerti la necessità in relazione al genere o alle modalità delle prestazioni di lavoro richieste. L'autorizzazione può riguardare il tipo di attività o particolari lavorazioni o singole posizioni di lavoro.

Nella richiesta di personale al competente Ufficio di collocamento, il datore di lavoro deve, ove del caso, fare esplicito riferimento al contratto di lavoro che individua le mansioni di lavoro particolarmente pesanti oppure precisare dettagliatamente la natura del lavoro o della prestazione ai fini dell'applicazione del comma quinto del presente articolo oppure citare l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ».

Il significato di quest'emendamento credo risulti sufficientemente chiaro. Poichè la Camera dei deputati ha ritenuto impossibile (e non vogliamo qui tentare di ripercorrere la stessa strada) il rinvio alla contrattazione, ritengo che una richiesta congiunta delle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per casi specifici (non più quindi un discorso generale di categorie, ma casi specifici: lavorazioni, settori, reparti anche singoli, eccetera) all'Ispettorato del lavoro, e l'accertamento da parte di quest'ultimo, superi il rinvio all'autonomia contrattuale delle parti, con una soluzione molto diversa. Penso che in questo modo possa essere tacitato un primo tipo di obiezioni.

La seconda parte dell'emendamento riguarda la richiesta di assunzione all'ufficio di collocamento: ovviamente, se non esistono deroghe, l'ufficio di collocamento di fronte

a qualsiasi richiesta avvia indifferentemente personale maschile o femminile. Pertanto si stabilisce un richiamo esplicito o al contratto di lavoro che attua la deroga per i lavori particolarmente pesanti, o alla natura essenziale del lavoro svolto in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo come previsto dal punto quinto, oppure infine alla autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, di cui alla prima parte dell'emendamento.

FERRALASCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito con attenzione la pregevole relazione della collega Lucchi e gli interventi dei senatori Manente Comunale e Vittorino Colombo. La remora cui ci troviamo di fronte è costituita dal fatto essenziale che in Italia non abbiamo un tipo di lavoro, bensì tanti tipi di lavoro. Ho ascoltato poco fa il collega Manente Comunale dire una cosa a prima vista giusta: quella cioè che con questa legge si potrebbero mandare le donne a lavorare nelle miniere sarde. Sfugge tuttavia al collega Manente Comunale che nelle miniere si può anche andare per controllare i quadri della corrente elettrica. Voglio cioè dire che nelle miniere moderne esistono dei lavori che possono fare benissimo anche le donne. Mentre, se ci si riferisce ad un vecchio tipo di lavoro è evidente che la condizione fisiologica della donna non potrebbe essere ad esso adatta. Tuttavia, con la meccanizzazione, con l'automazione ed il rinnovamento tecnologico che stanno andando avanti, è evidente che certe classificazioni rituali e acritiche vanno oggi riviste molto più rapidamente di quanto generalmente non si faccia.

A fronte della preoccupazione qui registrata e che trova un limite in quanto or ora da me osservato, esiste un'altra preoccupazione per noi maggiore: quella cioè di lasciare effettivamente alla donna la libertà di scelta. Perchè è evidente che se una donna non può svolgere un determinato tipo di attività, non sarà certamente obbligata a svolgere proprio quella.

COLOMBO VITTORINO. Resta però disoccupata.

11ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

FERRALASCO. Non resta disoccupata.

COLOMBO VITTORINO. Perde però il posto che occupava nella graduatoria, giacchè viene posta in fondo alla lista

FERRALASCO. D'altra parte una donna che fosse chiamata a svolgere un lavoro in un ramo ove ella non possa svolgerlo, non deve rimanere senza far niente, e perciò disoccupata: c'è anche la giusta causa di licenziamento. Lasciamo alla donna effettivamente l'opzione se andare o meno a lavorare. È una remora che sarà superata col tempo: sappiamo tuttavia che le donne nutrono una certa diffidenza nei confronti del sindacato. Dobbiamo tener conto anche di questo, anche se tale diffidenza potrà essere superata con il tempo. Mi sembra giusto, da questo punto di vista, che venga lasciata alla donna la libertà di poter scegliere se andare o non andare a lavorare senza remore di questo tipo.

Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista, ritengo sia bene approvare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

GAROLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il Gruppo comunista si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice Lucchi. Siamo convinti anche noi che non sia poi così rilevante la modifica apportata dalla Camera al testo licenziato dal Senato. Per la verità avremmo volentieri approvato, per ciò che ci riguarda, l'eliminazione totale dell'ultimo comma di cui stiamo appunto parlando. Non è stato possibile trovare nè qui al Senato, dove l'eliminazione era stata adombrata, nè alla Camera una intesa completa tra le forze politiche su tale punto. A me pare, in conclusione, che il testo debba essere approvato così com'è. Le proposte di modifica, che abbiamo udito avanzare dai senatori Manente Comunale e Vittorino Colombo, mi sembra concorrano, se approvate, a complicare ancora di più il testo dell'articolo 1. Inoltre, un tale emendamento pone

un altro motivo di rigidità nella legge, così come io lo interpreto.

Per cui, in definitiva, è opportuno approvare senza ulteriori modifiche il disegno di legge per non disattendere le aspettative dei lavoratori.

VINAY. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, la discussione a me sembra che manchi dei chiarimenti su una situazione che diventa nuova e sarà sempre più nuova con l'evolversi della società. Noi ci troviamo di fronte ad un testo che è suscettibile di innovazioni se la prassi ci dirà che queste saranno necessarie. Il danno maggiore sarebbe d'altra parte, quello di rinviare ancora questo provvedimento per le ragioni che la relatrice ha illustrato. Per cui, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo in discussione.

COPPO. Credo che non dovremmo certamente meravigliarci di questa discussione. L'altra volta, quando avevamo esaminato questo testo, avevamo cercato di trovare degli equilibri. Non c'è dubbio che l'equilibrio trovato sull'articolo 1 era collegato con lo equilibrio trovato sull'articolo 15. Ogni volta che questi equilibri si toccano, vengono fuori delle valutazioni che sono come quelle che abbiamo sentito. Credo che nessuno sarà così cieco da non vedere che il testo approvato dalla Camera dei deputati irrigidisce ulteriormente quello che essa aveva precedentemente approvato. Credo che questo sia molto chiaro, perchè prima la Camera esonerava alcuni settori, adesso esonera le attività che sono essenziali alla natura del lavoro. Questa è la sostanza dell'emendamento, non so se voluta o no, ma questa è la verità. Ieri dei colleghi di parte comunista hanno iniziato a spiegarci come era questo testo. Le verità, però sono quelle che sono: questo testo crea un sistema di rigidità assoluta che non permette quel minimo di flessibilità che tutti invocavamo e che era lasciato alle parti sociali di individuare. Mentre adesso lasciamo una sola cosa alle parti

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

sociali, quella dei lavori particolarmente pesanti. Ciò vuol dire o che attraverso questa strada si otterrà una dilatazione enorme dei lavori pesanti, oppure dobbiamo trovare, attraverso un'altra strada, nuove norme per correggere queste.

Non ci sono altre soluzioni. Secondo l'articolo 1, in determinate situazioni, una persona viene avviata al collocamento e quella deve essere assunta. Non solo, ma con la possibilità di ricorso personale al pretore il quale decide nei due giorni. Questo è il testo che abbiamo fatto. Una procedura di questo genere ricalca quella che era stata fatta per la libertà sindacale; tutti i giuristi ci hanno detto che questa è una strada veramente sbagliata. Anche ieri e l'altro ieri alcuni giuristi, non certo della mia parte, hanno scritto su questo articolo Vuol dire, allora, che a tutti i costi bisogna fare così, anche quando siamo davanti all'evidenza.

È sorto un problema sul quale non posso dare un giudizio preciso: credo che la Camera dei deputati non avesse la facoltà di cambiare « settori » in « attività; credo che questa procedura sia illegittima. Pregherei il Presidente di accertare queste cose, sospendere la nostra seduta e aggiornarla ad altro giorno, il più vicino possibile, per avere un chiarimento e valutare anche le opinioni che i colleghi hanno espresso e formalizzato, in modo da evitare che nell'ultima fase di questa legge si perda quel clima con il quale abbiamo portato avanti questo provvedimento.

**C O D A Z Z I A L E S S A N D R A .**  
Vorrei fare qualche riflessione sulla proposta del senatore Coppo. Ritengo che la Camera, in base all'articolo 70 del suo Regolamento, non abbia la possibilità di emendare il suo stesso testo. In questo caso è stato emendato però un inciso, quello da noi introdotto all'ultimo comma dell'articolo 1. Comunque, vista l'interpretazione che all'articolo 70 è stata data dalla Camera dei deputati, penso che si possano sollevare dei dubbi. Su questo concordo con il senatore Coppo.

Se si intende, come ritengo, appurare questo problema, allora vorrei fare una proposta: potremmo rivederci veramente a tempi strettissimi, per esempio oggi pomeriggio stesso. Evidentemente qui sono riemerse, e giustamente, a mio avviso, le stesse preoccupazioni che abbiamo espresso quando abbiamo lavorato sull'emendamento dell'ultimo comma dell'articolo 1. In merito all'emendamento del senatore Colombo, propongo di assumere il contenuto dell'emendamento come impegno di tutta la Commissione rispetto ad una proposta precisa da formulare in sede di esame dei disegni di legge sul collocamento. Questo potrebbe essere un modo per un'approvazione più celere del disegno di legge sulla parità.

All'interno della discussione sul collocamento noi dobbiamo tenere infatti presenti anche i casi nuovi che si verificheranno nell'applicazione di alcune leggi che nel frattempo abbiamo approvato. Mi riferisco in particolare alla legge dei giovani. Quanto agli argomenti portati dal senatore Ferralasco, non è corretto rivendicare alla donna il diritto di andare in miniera, nè questo corrisponde alla *ratio* della legge. Al contrario, all'interno di questo disegno di legge ci sono dei germi che si muovono in una nuova direzione. Ad esempio, quando abbiamo consolidato il divieto del lavoro notturno per la donna, l'abbiamo fatto in una prospettiva nella quale consideriamo anche il lavoro notturno dell'uomo una condizione non accettabile e quindi da limitarsi alle situazioni nelle quali c'è veramente una motivazione.

Per concludere, chiedo quindi se sia possibile affrontare il tema della legittimità o meno del rifacimento dell'ultimo comma dell'articolo 1 da parte della Camera, e, nel caso affermativo, assumere l'emendamento Colombo come impegno comune della Commissione per inserirlo a suo tempo nella formulazione degli emendamenti ai disegni di legge predetti.

**P R E S I D E N T E .** Mi corre l'obbligo a questo punto di sottolineare alla Commissione che nessun sindacato di legittimità sul-

11ª COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

la procedura parlamentare adottata dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati può certo spettare a questo ramo del Parlamento. La Commissione ovviamente non ha il potere di valutare se la norma di cui al secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento della Camera dei deputati sia stata elusa in sede di riesame del disegno di legge già approvato dal Senato.

**G A R O L I.** Il Gruppo comunista è contrario ad un ulteriore rinvio della discussione del provvedimento; ritiene comunque che a questo punto sia necessario acquisire il parere dell'onorevole Ministro al riguardo.

**A N S E L M I T I N A**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Qualunque sia la conclusione a cui la Commissione intende arrivare, occorre che sia chiara quale è la situazione che viene a determinarsi con l'approvazione del disegno di legge. È evidente che la discussione nel merito dell'articolo 1 va messa in relazione all'articolo 15. Voi sapete che il Governo ha sempre avuto forti riserve e ha espresso i motivi per cui ritiene pericoloso il contenzioso che si aprirà in sede di applicazione della legge, proprio in riferimento alla procedura dell'articolo 1. Questa preoccupazione è stata espressa quando l'articolo 15 è stato votato. Lo ricordo perchè tutte le valutazioni che mi sono pervenute da giuristi di tutte le parti mi hanno confermato le stesse preoccupazioni del Governo. Il contenzioso che si aprirà per l'applicazione delle procedure rischia di essere un *boomerang* per l'occupazione.

Per quanto attiene all'articolo 1 va chiarito che non è vero che si lascia la donna libera di decidere. Se una donna che viene avviata a lavorare rifiuta di svolgere una certa attività, essa retrocede alla fine della graduatoria. Rifiutare un'occupazione significa perdere la possibilità di occupazione o, per lo meno, ritardare ulteriormente l'avvio al lavoro. Su ciò bisogna avere piena consapevolezza perchè queste sono le norme sul collocamento.

Detto questo, devo aggiungere che ero più favorevole al testo approvato dal Senato, ritenendo che una materia in evoluzione potesse essere meglio seguita e gestita dalle forze sociali, attraverso la contrattazione, che da una norma rigida. A parte, però, la contrattazione collettiva, l'aver sostituito la parola « settore » con l'altra « attività » assicura una maggiore flessibilità (il settore è qualcosa di più rigido). D'altra parte, la connessione con l'articolo 15 allargherà il campo del contenzioso. E questo è un dato reale che non possiamo ignorare.

Ritengo, però, che a questo punto sia comunque poco opportuno insistere nel tentativo di modificare il disegno di legge, anche perchè, avendo seguito la discussione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, vi posso assicurare che mi sembra estremamente difficile che si possa trovare una soluzione nuova tale da tranquillizzarci compiutamente. Pertanto, pur confermando le preoccupazioni del Governo sull'applicazione della legge, non posso che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Mi pare, cioè, che non sia più possibile continuare una discussione tra le due Camere e che sia necessario invece tenere ben presente il problema quando si riprenderà l'esame dei disegni di legge sulla riforma del collocamento. Se il risultato che vogliamo ottenere è quello di favorire un mutamento di costume, bisogna che prospettive concrete si aprano veramente all'occupazione femminile e non determinino per altre ragioni una riduzione di quest'area. Se c'è, quindi, un impegno veramente attento di recuperare il discorso in sede di riforma del collocamento, credo che le preoccupazioni, che anch'io a nome del Governo debbo esprimere, possano essere recepite in quella sede, nella quale la legge sui giovani non occupati e quella oggi in esame potranno trovare un quadro più concreto di riferimento.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

LUCCHI GIOVANNA, *relatore alla Commissione*. Condivido le considerazioni dell'onorevole Ministro. Vorrei fare un'osservazione: incontriamo gravi difficoltà, che però, prima che del legislatore, sono insite nella condizione femminile di oggi, in bilico tra esigenze di tutela, da una parte, ed esigenze di uguaglianza e di parità dall'altra. Proprio per questo, qualunque soluzione — sia quella approvata dal Senato, sia quella che ci viene dalla Camera dei deputati, sia quella proposta dall'onorevole Vitorino Colombo — lascia un margine di perplessità, di incertezza che deriva dalla complessità della condizione femminile. Proprio per questo motivo e dato che esiste una indiscussa urgenza, dovremmo approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati; ma è chiaro che l'approviamo in via sperimentale. Vedremo come vanno le cose, poi ci ritorneremo sopra.

Per quanto riguarda poi il collocamento, sappiamo che esiste da parte nostra e da parte dei sindacati la volontà di intervenire sulla materia modificando le graduatorie. Certe difficoltà che adesso esistono, potranno pertanto essere superate con la riforma degli uffici di collocamento. Insisto perciò affinché il disegno di legge venga approvato oggi, in via definitiva.

*(La seduta è sospesa alle ore 12,35 e viene ripresa alle ore 13).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Coppo. Ne ha facoltà.

COPPO. Signor Presidente, la ringrazio del breve momento di sospensione che lei ha voluto concederci al fine di permetterci di raggiungere un certo chiarimento in ordine alle preoccupazioni che si sono qui manifestate sull'articolo 1, in relazione alla soppressione operata dalla Camera di quello che era stato l'altro emendamento già portato avanti dal Senato. Ci è stato insomma consentito di valutare più attentamente un certo tipo di qualificazione professionale agli

effetti della possibilità di accedere al collocamento da parte soprattutto delle donne.

Le perplessità e le osservazioni svolte in merito all'articolo 1 possono ritenersi riassunte nell'ordine del giorno che, unitamente ai colleghi Garoli, Vinay e Labor, intendiamo sottoporre alla Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.

in sede di discussione del disegno di legge n. 805-B "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", avute presenti le preoccupazioni da varie parti manifestate in ordine ai problemi relativi all'articolo 1 del predetto disegno di legge, ritiene opportuno considerare tali problemi in sede di esame dei provvedimenti ad essa deferiti in materia di riordino del collocamento ».

(0/805-B/1/11) COPPO, GAROLI, VINAY, LABOR

Prego il relatore e l'onorevole Ministro di esprimere il loro parere sull'ordine del giorno di cui ho dato testè lettura.

LUCCHI GIOVANNA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

ANSELMITINA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli; nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 1, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

« Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda,

11<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1977)

dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la modifica predetta.

**È approvata.**

Il senatore Vittorino Colombo ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 1: lo mantiene?

**COLOMBO VITTORINO.** No, lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Gli articoli successivi, da 2 a 19, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta nel testo modificato.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 13,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*

**Dot. GIULIO GRAZIANI**